

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 LUG. 2002

=====

ADDI' 26 LUG. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
LIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ARACRI - FORMISANO - GARGANO - VERZASCHI
ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1024

Proposta di legge regionale concernente:
"Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale".



1024 26 LUG. 2002

UH

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1997, n.13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale".


LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il testo novellato del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la legge regionale 29 maggio 1997, n.13 recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale";
RITENUTO di dover apportare aggiornamenti a tale legge regionale al fine di assicurare un miglior utilizzo delle infrastrutture costituenti un patrimonio della Regione e al fine di favorire l'insediamento di attività che comportino aumento dei livelli occupazionali;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;
all'unanimità

DELIBERA:

per le motivazioni espresse nelle premesse e che si intendono integralmente confermate
di approvare e sottoporre al Consiglio l'allegata proposta di legge concernente
"Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1997, n.13, recante disposizioni sui consorzi
per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale", costituita da n. 3 articoli e dalla relazione
illustrativa.



"MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1997 N.13"

RELAZIONE

Da una recente verifica, relativa ai processi insediativi, nell'ambito dei Piani Regolatori Territoriali, delle aree di sviluppo industriale emerge la presenza di aree libere e aree dimesse o in dismissione per una quantità di circa 1700 Ha.

Tali aree spesso in zone già dotate di opere di urbanizzazione e di infrastrutture di collegamento, esistenti o in corso di realizzazione, pertanto esse costituiscono un patrimonio di aree di rilievo strategico territoriale per la Regione Lazio, dislocate in ambiti limitrofi alle grandi vie di comunicazione e alla rete autostradale nonché agli spazi destinati agli scambi intermodali già indicati nei piani di settore.

Peraltro lo stesso PTRG adottato con DGR 2581 del 19.12.2000, tutt'oggi in corso di approvazione nell'art.10, individua come obiettivo la ristrutturazione e la modernizzazione delle sedi industriali.

Sono pervenute altresì puntuali richieste da parte dei Consorzi Industriali finalizzate alla attivazione di norme che consentano una riutilizzazione delle aree dimesse e libere, estendendo le destinazioni d'uso previste dalla L.R. 13/97 art.5 comma 2 lett. b relative alle attività produttive, alle attività di produzione di beni e servizi come modificato nel DPR 440/2000.

Tale richiesta deriva da una sostanziale diminuzione della domanda di attività produttive di tipo industriale e da un processo di sostituzione e riconversione anche di attività esistenti.

Poiché si ritiene che vadano comunque fatti salvi i principi istitutivi e le finalità dei consorzi, anche in misura prevalente, la previsione nei PTR delle attività previste dai DPR 447 del 1998 e 440 del 2000, non dovrà in ogni caso superare il 10% delle aree interessate dagli stessi piani territoriali: Le eventuali modifiche alla destinazione d'uso devono seguire le procedure di variante urbanistica come previsto art. 7 della L.R. 13/97.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

JW

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO
1997, N. 13, RECANTE DISPOSIZIONI SUI CONSORZI
PER LE AREE ED I NUCLEI DI SVILUPPO
INDUSTRIALE"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




Art. 1

(Modificazioni all'articolo 5 della Lr. 13/1997)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della Lr. 13/1997 dopo le parole: "all'ingrosso", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché ad imprese che esercitano le ulteriori attività produttive di beni e servizi di cui all'articolo 1 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal DPR 7 dicembre 2000, n. 440, nei limiti del dieci per cento del totale delle aree destinate alle attività industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso;".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




Art. 2

(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 13/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 13/1997 dopo le parole: "tra l'altro", sono inscrite le seguenti: "nel rispetto dei limiti e delle destinazioni previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera b),".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 13/1997 è inserito il seguente:
"2 bis. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale possono indicare, altresì, particolari ambiti da assoggettare a successive pianificazioni di dettaglio, che non costituiscono variante ai piani regolatori stessi, qualora rientrino nelle fattispecie previste dall'articolo 40, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modificazioni."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 3

(Piani regolatori delle aree e dei nuclei
di sviluppo industriale vigenti)

1. In assenza di un adeguamento, attraverso apposita variante generale, del piano regolatore per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 2 della l.r. 13/1997, come modificato dalla presente legge, al fine del rispetto del limite e delle destinazioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della citata l.r. 13/1997, ogni ristrutturazione o sostituzione edilizia dei manufatti esistenti, atta a consentire la localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi di cui all'articolo 1 del DPR 447/1998, come modificato dal DPR 440/2000, costituisce variante al piano regolatore stesso, da approvarsi da parte della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

